

# **TI\_GERICHTE 16.2024.11 vom 5. April 2024**

TI Tribunale d'appello, 2024-04-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2024.11](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2024.11)

FR: TI\_GERICHTE 16.2024.11 du 5 avril 2024

IT: TI\_GERICHTE 16.2024.11 del 5 aprile 2024

## **Regeste**

Irricevibilità di un reclamo contro un decreto di stralcio per transazione

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Nella fattispecie, davanti al Giudice di pace le parti hanno raggiunto un'intesa che, conformemente all'art. 208 cpv. 1 CPC, è stata verbalizzata e il relativo verbale è stato sottoscritto dalle parti. Una transazione, ovvero un accordo bilaterale con cui le parti mettono fine con delle concessioni reciproche al loro litigio, ha effetto di una decisione passata in giudicato (art. 208 cpv. 2 CPC). Essa, pertanto, vale quale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, ha forza esecutiva ed è munita di autorità di cosa giudicata (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2<sup>a</sup> edizione, n. 11 ad art. 208).

### **E. 2**

L'autorità di conciliazione, in concreto il Giudice di pace, prende atto dell'intesa e stralcia la procedura dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC per analogia). Il decreto di stralcio è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non è suscettibile di impugnazione (DTF 139 III 133 consid. 1.2). La validità della transazione che ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo può essere contestata unicamente con domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC; DTF 141 III 494 consid. 9.3, 139 III 134 consid. 1.3; v. anche RtiD II-2013 pag. 894 n. 41c consid. 2). Ciò vale anche qualora siano invocati vizi del consenso, segnatamente l'errore (art. 23 segg. CO; sentenza del Tribunale federale 4A\_150/2020 del 17 settembre 2020 consid. 2.2 con rinvii). E una domanda di revisione va presentata "al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza" (art. 328 cpv. 1 CPC), cioè in concreto al Giudice di pace. Ne segue che il reclamo si rivela inammissibile già di primo acchito. Spetterà poi all'interessato adire il Giudice di pace con il rimedio giuridico pertinente.

### **E. 3**

Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono – eccezionalmente – a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone problema di indennità, CO 1 non essendo stato invitato a introdurre osservazioni. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Non si riscuotono spese. 3.

Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello II

presidente

La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.